

Spettabile
AGENZIA DELLE ENTRATE

Milano, 12 Ottobre 2021

via e-mail: dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it

Oggetto: consultazione pubblica - bozza della Circolare volta a fornire chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati, ai sensi dell'art. 1, comma 6, e art. 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

A. Premessa.

Con riferimento alla bozza di Circolare in oggetto (di seguito, la "**Circolare**"), ringraziandoVi per la costruttiva occasione di confronto concessa, siamo lieti di poterVi esporre, di seguito, alcune osservazioni e proposte di chiarimenti, allo scopo, auspicabilmente, di apportare un utile contributo circa il contenuto definitivo del citato documento di prassi.

Per le definizioni non riportate nel presente documento si fa diretto riferimento alla Circolare.

B. Premessa - paragrafo 1. della Circolare.

La Circolare chiarisce quanto segue: *"La presente circolare fornisce chiarimenti in merito alla nuova disciplina concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali. Pertanto, gli indirizzi forniti nella presente*

circolare sostituiscono quanto chiarito con i precedenti documenti di prassi".

In primo luogo, va rilevato che, data la complessità della materia in disamina, è auspicabile che codesta rispettabile Agenzia delle Entrate, in sede di pubblicazione della Circolare nella sua versione definitiva, dia puntualmente evidenza di quali siano i documenti di prassi da considerarsi ancora validi ed efficaci e, diversamente, quali debbano intendersi superati.

Nel caso di specie, a parere di chi scrive, sarebbe utile chiarire esplicitamente che sono da considerarsi superate le indicazioni di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 58/E del 15 dicembre 2010 e quanto sancito dalla Circolare n. 28/E del 21 giugno 2011 in tema di oneri documentali.

C. Contesto normativo di riferimento - paragrafo 2. della Circolare.

Nell'ambito del paragrafo 2. della Circolare viene chiarito che *"la disciplina della documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento e la disciplina degli accordi preventivi, sono permeati, seppur in ambiti differenti, dello stesso spirito di collaborazione che deve caratterizzare il rapporto tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti"*.

A parere di chi scrive, tali considerazioni di carattere generale, seppur apprezzabili, andrebbero calate maggiormente nella prassi operativa.

In maggior dettaglio, sarebbe utile che codesta rispettabile Agenzia cogliesse con la Circolare in disamina l'occasione di chiarire:

(i) che le transazioni incluse nell'ambito di un

accordo preventivo concluso dal contribuente con codesta rispettabile Agenzia ai sensi dell'art. 31-ter, D.P.R. n. 600 del 1973 (di seguito, "**APA**") non debbano, in ogni caso, essere incluse - per la durata di validità dell'accordo medesimo - tra le possibili operazioni infragruppo che il contribuente ha la facoltà di analizzare nell'ambito della Documentazione Nazionale;

(**ii**) come si coordini, in materia di *transfer pricing*, (**a**) l'azione ispettiva posta in essere dagli organi adibiti all'attività di controllo; e (**b**) l'attivazione di una procedura finalizzata al raggiungimento di un accordo preventivo da parte del contribuente.

A questi fini, potrebbe essere opportuno - proprio allo scopo di premiare l'approccio collaborativo del contribuente - che venga chiarito che gli organi deputati all'attività di controllo si astengano dall'intraprendere attività ispettive riguardanti le transazioni oggetto dell'istanza di APA, nell'ipotesi - appunto - in cui sia ancora in corso la fase istruttoria della procedura¹.

Ciò, chiaramente, varrebbe con esclusivo riferimento alle transazioni oggetto di APA;

(**iii**) come naturale derivazione di quanto precisato al precedente punto (ii) andrebbe altresì chiarito che durante lo svolgimento della fase istruttoria dell'APA al contribuente non è richiesto di includere nella Documentazione Nazionale le transazioni oggetto della istruttoria "in fieri", senza che ciò risulti pregiudizievole all'accesso alla c.d. "*Penalty protection*".

D. Contenuto del Masterfile - paragrafo 4. della

¹ Ciò d'altronde sarebbe auspicabile dal momento che, nella prassi operativa, le istruttorie relative agli accordi preventivi - per la complessità della materia - hanno spesso una durata ultrannuale.

Circolare.

La Circolare argomenta che *"nel paragrafo riguardante gli accordi per la prestazione di servizi infragruppo, occorre fornire un elenco e una breve descrizione dei principali contratti o accordi disciplinanti la prestazione di servizi infragruppo, a eccezione dei servizi di ricerca e sviluppo, ivi inclusa una descrizione dei fattori alla base della capacità delle principali sedi di fornire servizi importanti, nonché della politica dei prezzi di trasferimento relativa all'allocazione dei costi e alla determinazione dei prezzi dei servizi infragruppo".*

A tal proposito, viene chiarito che il contribuente, ai fini di ottemperare correttamente agli oneri documentali relativi al *Masterfile*, debba includere una descrizione degli accordi infragruppo, ivi rappresentando i fattori principali relativi alla fornitura di servizi definiti "importanti".

A parere di chi scrive, andrebbe meglio circostanziato il significato della locuzione *"servizi importanti"*, al fine di individuare chiaramente quali servizi debbano rientrare nell'alveo della suddetta locuzione.

E. Contenuto della Documentazione nazionale - paragrafo 5. della Circolare.

La Circolare chiarisce che *"nel caso di selezione di un metodo transazionale reddituale, in presenza del potenziale utilizzo di un metodo transazionale tradizionale, occorre dare conto delle motivazioni di esclusione di tale ultimo metodo; analogamente, devono essere fornite le ragioni di esclusione in caso di selezione di un metodo diverso dal metodo del confronto del prezzo, in presenza di potenziale utilizzo di tale ultimo metodo".*

Si evidenzia, a tal proposito, come nella prassi

dell' Agenzia delle Entrate l' utilizzo dei cd. "metodi tradizionali" appaia ancora preferito rispetto a quello dei cd. "metodi reddituali".

Per di più - sempre nel contesto della prassi domestica - anche tra i metodi tradizionali, sembrerebbe doversi prediligere il metodo del confronto del prezzo, ritenuto quello maggiormente idoneo a valutare la congruità dei prezzi di trasferimento al principio di libera concorrenza.

Un simile approccio, però, non sembra conforme agli *standard* della prassi internazionale ormai consolidati da tempo (si veda, in tal senso, i paragrafi 2.2. e 2.8 delle Linee Guida OCSE).

Infatti, emerge chiaramente dagli stessi, come in un contesto internazionale non esista una gerarchia tra i diversi metodi messi a disposizione dei contribuenti volta a promuovere l' utilizzo di un metodo piuttosto che di un altro².

Inoltre, secondo la prassi internazionale, il contribuente al fine di determinare il prezzo di libera concorrenza, in relazione alle transazioni intercorse tra imprese consociate, sembrerebbe avere piena facoltà di scelta del metodo più idoneo (seppur di natura reddituale, *i.e.* *TNMM*), senza che vi sia necessità di dover enucleare "le ragioni di esclusione" del metodo del confronto del prezzo o di altro metodo tradizionale³.

² Cfr. primo periodo del paragrafo 2.2. delle Linee Guida OCSE: "*The selection of a transfer pricing method always aims at finding the most appropriate method for a particular case*".

³ Cfr. (i) ultimo periodo del paragrafo 2.2. delle Linee Guida OCSE: "*...No one method is suitable in every possible situation, nor is it necessary to prove that a particular method is not suitable under the circumstances*", (ii) il paragrafo 2.8 delle Linee Guida OCSE: "*The guidance at paragraph 2.2 that the selection of a transfer pricing method always aims at finding the most appropriate method for each particular case does not mean that all the transfer pricing methods should be*

Su queste basi, dunque, sarebbe auspicabile che l'approccio appena descritto fosse esplicitamente adottato, anche nel contesto nazionale, da codesta rispettabile Agenzia.

Peraltro, a sostegno della legittimità di quanto appena auspicato, sembrerebbe potersi anche addurre il comportamento tenuto dagli Uffici accertatori in sede di verifica fiscale, i quali, nella prassi operativa, ricorrono sempre con maggiore frequenza al *Transactional Net Margin Method*.

F. Documentazione nazionale - paragrafo 5. della Circolare.

La Circolare chiarisce che "Il capitolo denominato informazioni finanziarie prevede che la Documentazione Nazionale debba essere corredata inoltre da prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati economici e gli indicatori finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio o il rendiconto economico e patrimoniale dell'entità locale ovvero con altra documentazione equivalente".

A questo proposito, dunque, considerando che la struttura della documentazione di *Transfer Pricing* non è modificabile⁴ sarebbe opportuno che venissero

analysed in depth or tested in each case in arriving at the selection of the most appropriate method", nonché (iii) l'indicazioni riportate al paragrafo delle Linee Guida OCSE rubricato "Annex II to Chapter V Transfer Pricing Documentation - Local file": "An indication of the most appropriate transfer pricing method with regard to the category of transaction and the reasons for selecting that method".

⁴ Come peraltro viene chiarito esplicitamente a pag. 12 della Circolare laddove è precisato che" con riferimento sia al Masterfile sia alla Documentazione Nazionale, la struttura prevista dal Provvedimento nonché la relativa titolazione e numerazione deve intendersi non modificabile, salvo modifiche parziali e integrazioni che non comportino una modifica sostanziale delle informazioni richieste dal Provvedimento e che siano

fornite maggiori delucidazioni circa le modalità attraverso cui il contribuente debba adempiere alle predette richieste.

In specie, andrebbe chiarito se a tal fine sia sufficiente allegare al documento i prospetti di informazione e di riconciliazione in questione (ad esempio in formato Excel), oppure sia necessario altresì esporre sinteticamente il processo di costruzione degli stessi.

Sempre in quest'ottica, poi, si auspica che vengano forniti ulteriori chiarimenti circa il significato da attribuire alla locuzione "entità locale".

Difatti, nelle ipotesi in cui il metodo prescelto sia tra quelli annoverabili nei cd. "metodi reddituali" (e.g. TNMM), a seconda delle caratteristiche specifiche della transazione oggetto di analisi, la *tested party* selezionata potrebbe essere la cd. "consociata estera"⁵. Pertanto, considerato che forme di riconciliazione o, più in generale, di rielaborazione di dati contabili esteri, magari relativi a giurisdizioni non caratterizzate da forme di pubblicità dei bilanci, possono originare oneri importanti per i contribuenti, andrebbe quantomeno chiarito espressamente se un simile sforzo debba necessariamente essere operato per salvaguardare l'idoneità della documentazione in discorso.

G. Contenuto del Masterfile e Contenuto della

strettamente necessarie per una migliore intelligibilità del documento".

⁵ I predetti chiarimenti sarebbero altresì utili per meglio contestualizzare quanto riportato nella Circolare a pag. 14, laddove viene precisato che: "se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l'esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative sui dati economici e sugli indicatori finanziari dell'impresa associata sottoposta ad analisi o delle altre imprese associate considerate, l'entità locale deve rendere disponibile su richiesta degli addetti al controllo i bilanci di esercizio, ovvero ogni altra documentazione equivalente, delle imprese associate".

Documentazione Nazionale - paragrafo 4. e 5. della Circolare.

In primo luogo va notato che, in relazione al cd. "test di materialità", con riferimento al contenuto del *Masterfile*, la Circolare chiarisce quanto segue: "nel paragrafo contenente i flussi delle operazioni occorre fornire, anche sotto forma di scheda o diagramma, una descrizione della catena produttiva e/o distributiva relativa ai primi cinque prodotti e/o servizi del gruppo in termini di fatturato, unitamente a eventuali altri prodotti e/o servizi il cui fatturato superi il 5% del fatturato complessivo del gruppo".

A tal fine, non risulta chiaro, a parere di chi scrive, come si coordini il citato paragrafo della Circolare con quanto previsto dal paragrafo 5.3.7. del Provvedimento n. 36094 del 23 novembre 2020 (di seguito, il "**Provvedimento**"), secondo cui: "resta ferma la facoltà di presentare la documentazione di cui ai punti 2.2 e 2.3 con riguardo a una parte delle operazioni poste in essere. In tal caso la disciplina di all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si applica con esclusivo riguardo alle operazioni descritte e considerate idonee in base ai punti 5.3.3".

In altri termini, non è chiaro come la facoltà concessa al contribuente dal citato paragrafo 5.3.7. del Provvedimento debba essere declinata con riferimento alla soglia del 5% prevista per la selezione dei prodotti/servizi rilevanti ai fini del *Masterfile*.

A tal fine, sarebbe pertanto utile che venisse chiarito se - ferma restando la predetta soglia di rilevanza del 5% - il contribuente ha soltanto una facoltà (come sembrerebbe presupporre il Provvedimento), oppure un obbligo (come invece sembrerebbe chiarire la Circolare), di fornire indicazioni, ai fini della validità del *Masterfile*, in merito ai prodotti/servizi che in termini di fatturato superano la predetta

soglia.

Passando, poi, alla Documentazione nazionale, va rilevato che anche con riferimento a quest'ultimo documento - conformemente a quanto previsto dalla prassi internazionale - viene introdotto uno specifico criterio di materialità in relazione alle transazioni cd. "non marginali" che possono non essere analizzate dal contribuente⁶.

La Circolare peraltro chiarisce che *"resta ferma la facoltà del contribuente di descrivere anche le operazioni marginali rispetto al totale delle operazioni infragruppo in cui l'entità locale è coinvolta"*.

A tal fine, posto che è comunque rimessa al contribuente la facoltà di individuare le transazioni in relazione alle quali intende avvantaggiarsi della cd. *"penalty protection"* (cd. *"cherry picking"*), sembra quantomai opportuno che la Circolare chiarisca che le transazioni cd. "marginali" - a prescindere dalla circostanza per cui il contribuente decida o meno di darne compiuta descrizione nella Documentazione Nazionale - beneficino sempre e comunque (data appunto la loro scarsa materialità rispetto alle "dimensioni" del contribuente) del regime premiale della *penalty protection*. Ciò, in specie, proprio al fine di distinguerle da quelle "non marginali", ossia quelle transazioni che (per la loro intrinseca rilevanza quantitativa) beneficino della cd. *"penalty protection"* solo a condizione che vengano compiutamente analizzate nell'ambito della Documentazione Nazionale.

⁶ "Si ritiene che, conformemente al paragrafo 5.32 delle Linee Guida OCSE, per operazione (o categoria omogenea di operazioni) non marginale si deve intendere un'operazione (attiva o passiva) il cui ammontare risulti superiore al 5% del totale dei componenti (positivi o negativi nel caso, rispettivamente, di operazioni attive o passive) indicati nel prospetto della dichiarazione annuale dei redditi denominato "Prezzi di trasferimento".

Infine, sempre in tema di marginalità - o meno - di una determinata operazione ai fini della predisposizione della Documentazione Nazionale, sarebbe altresì utile che la Circolare chiarisse che tale valutazione debba essere condotta dal contribuente su base cumulativa, ossia senza distinguere tra operazioni attive ed operazioni passive.

Insomma e per concludere, dalla lettura del Provvedimento appare che il contribuente possa legittimamente estromettere del tutto dalla illustrazione nei fascicoli di *Masterfile* e *Country file* talune transazioni, essendo la rappresentazione integrale di tutti i rapporti una mera "facoltà".

Allo stato attuale, non è chiaro se con la bozza di circolare codesta spettabile Agenzia intenda rivedere - o meno - una simile impostazione, e se abbia facoltà di farlo, a livello meramente interpretativo. Sarebbe pertanto auspicabile un opportuno intervento chiarificatore al riguardo.

H. Forma del Masterfile e della Documentazione Nazionale - paragrafo 8.1. della Circolare.

Con riferimento alla forma del *Masterfile* e della Documentazione Nazionale, la Circolare chiarisce che questi "devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi; tali documenti, devono contenere anche i rapporti finanziari del gruppo multinazionale, indicati nel capitolo 5 del *Masterfile*, e le informazioni finanziarie e gli allegati, indicati nei capitoli 3 e 4 della Documentazione nazionale". Ulteriormente, si ravvisa che il "Provvedimento prevede che *il Masterfile e la Documentazione Nazionale* devono essere firmati dal

legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di 14 presentazione della dichiarazione dei redditi".

La Circolare, quindi, regola l'apposizione della firma elettronica con marca temporale con esclusivo riferimento al *Masterfile* e alla Documentazione Nazionale, non fornendo alcun chiarimento relativamente all'apposizione della stessa agli allegati ai menzionati documenti.

A tal proposito, si rende necessario chiarire se anche sui predetti allegati sia necessario apporre la firma elettronica con marca temporale.

I. Estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea - paragrafo 8.3 della Circolare.

La Circolare chiarisce che: "in attuazione del precetto contenuto nell'articolo 8, comma 2, lettera a) del Decreto, salvo il caso in cui la documentazione esibita nel corso di attività di controllo, pur rispettando la struttura formale del Masterfile e della Documentazione Nazionale, non presenti nel complesso contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni contenute nel Provvedimento, ivi compresa la firma elettronica con marca temporale, la documentazione esibita deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un'analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, con specifico riguardo all'accurata delineazione delle transazioni e all'analisi di comparabilità, compresa l'analisi funzionale. Tale principio risulta applicabile a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria".

A questo proposito, sarebbe opportuno chiarire se sia riconosciuta al contribuente la possibilità di beneficiare della *penalty protection* anche nell'ipotesi in cui l'ufficio accertatore eserciti un sindacato riqualificatorio della transazione infragruppo.

Ebbene, a parere di chi scrive, sarebbe ragionevole affermare che, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia provveduto, in conformità a quanto previsto dal Provvedimento, (i) a delineare accuratamente le transazioni oggetto di analisi sulla base del dato contrattuale e fattuale, e (ii) ad effettuare un'idonea analisi di comparabilità, lo stesso non debba perdere il diritto a fruire della *penalty protection* anche nell'ipotesi da ultimo citata di successiva riqualificazione dell'operazione in questione da parte dell'Agenzia.

J. Comunicazione del possesso della documentazione idonea - paragrafo 9. della Circolare.

La Circolare chiarisce che *"come risulta evidente dal dettato normativo, l'esimente sanzionatoria si applica solo se il contribuente che detiene la documentazione ne dà apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità e i termini previsti dal Provvedimento"*.

Per quanto qui di interesse, appare opportuno rilevare, in via preliminare, che, a seguito dell'acuirsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e delle connesse misure di contenimento attuate dal Governo, le imprese si sono trovate in condizioni di difficoltà economica ed organizzativa. Non solo, ma, come emerge dalla stessa tempistica della presente consultazione, ci sono stati ritardi anche da parte della Amministrazione finanziaria nel fornire le dovute istruzioni operative per la predisposizione della nuova documentazione TP.

Proprio tenuto conto delle succitate condizioni economiche e con l'obiettivo di agevolare le imprese già vessate dalla crisi epidemiologica in corso, il legislatore, ad esempio, ha prorogato la data di approvazione dei bilanci ai sensi dell'art. 106, d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

Ebbene, muovendo da tali considerazioni, sarebbe auspicabile che, limitatamente all'annualità 2020, (i) si esentasse il contribuente dall'obbligo di apposizione della marca temporale al *Masterfile* e alla Documentazione Nazionale entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi⁷, o, in subordine (ii) venisse concessa allo stesso la possibilità di comunicare il possesso della documentazione idonea nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (i.e. 30 novembre 2021), con la facoltà tuttavia di apporre la marca temporale nei successivi novanta giorni, senza la necessità di presentare una dichiarazione integrativa *ad hoc*.

K. Comunicazione del possesso della documentazione idonea - paragrafo 9. della Circolare.

La Circolare chiarisce quanto segue: *"Ai fini dell'applicazione della disciplina della remissione in bonis sopra richiamata, si ritiene che il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento qualora lo stesso abbia predisposto la documentazione idonea prevista dal Provvedimento, compresa l'apposizione della marca temporale. Inoltre, la comunicazione deve essere eseguita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il*

⁷ Ciò nel presupposto ineludibile che i medesimi conti annuali per la cui approvazione il legislatore ha disposto la proroga al 30 giugno (rispetto al termine naturale del 30 aprile) formano la base di partenza per qualsiasi valutazione sul "transfer pricing".

cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione. In caso di applicazione della disciplina della remissione in bonis, il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della prima dichiarazione utile sopra richiamata".

A tal proposito, si rende necessario che codesta rispettabile Agenzia chiarisca se per poter accedere all'istituto della *remissione in bonis*, di cui all'art. 2, primo comma, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, si debba valorizzare un qualche "comportamento concludente" posto in essere da parte del contribuente, e, se del caso, in che cosa quest'ultimo debba in concreto consistere.

In maggior dettaglio, ci si chiede se **(i)** occorre che la documentazione idonea prevista dal Provvedimento sia stata già predisposta alla scadenza prevista e non sia stata per mera dimenticanza apposta la marca temporale e/o comunicata in dichiarazione dei redditi, oppure, **(ii)** sia sufficiente che, alla scadenza prevista, il contribuente abbia definito una propria politica dei prezzi di trasferimento e abbia in corso la predisposizione della relativa documentazione, ancorché la stessa non sia stata effettivamente completata (impedendo, quindi, la barratura, che attesterebbe il possesso della stessa in dichiarazione).

L. Comunicazione del possesso della documentazione idonea - paragrafo 9. della Circolare.

La Circolare chiarisce che: "Nei casi di dichiarazione presentata, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 sopra riportati, si applicano le sanzioni amministrative previste e trova applicazione l'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del

1997".

A parere di chi scrive, tale passaggio della Circolare parrebbe in contrasto con la *ratio* sottesa al punto 6.1 del Provvedimento, che, al contrario, sembrerebbe consentire la *penalty protection* per gli importi integrati con la dichiarazione "a sfavore" presentata, visto il richiamo ivi effettuato alla disciplina premiale di cui all'art. 1, comma 6, e all'art. 2, comma 4-ter, del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Del resto, l'applicazione di questo principio (se esteso oltre una sanzione di natura formale) penalizzerebbe colui che "corregge" spontaneamente la dichiarazione rispetto a colui che non lo fa, e per questo subisce un accertamento.

Su tali basi sarebbe auspicabile un ripensamento da parte di codesta Agenzia sul punto.

M. Valutazione della documentazione idonea - paragrafo 11. della Circolare.

La Circolare chiarisce che: "La valutazione della documentazione idonea, comprensiva della documentazione supplementare o integrativa fornita dal contribuente su richiesta degli addetti al controllo, deve essere effettuata da questi ultimi se la stessa viene consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica, salvo il potere dell'Ufficio competente per l'accertamento di valutare criticamente il giudizio fornito nel processo verbale di constatazione ai fini dell'irrogazione delle sanzioni".

A tal riguardo, nella Circolare si chiarisce altresì che la documentazione deve essere considerata "idonea" qualora consenta ai verificatori una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento.

A parere di chi scrive, dato questo approccio sostanzialistico che parrebbe emergere dalla

Circolare, sarebbe auspicabile che codesta Agenzia lasci un margine di discrezionalità tecnica all'Ufficio accertatore in relazione alla possibilità di valutare ogni singolo caso sulla base delle circostanze specifiche.

In particolare, la Circolare dovrebbe precisare che, in assenza di marca temporale e/o di *flag* in dichiarazione, l'ufficio accertatore possa concedere la mitigazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 7, comma 4, d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 qualora il contribuente, in sede di verifica, presenti una documentazione avente il contenuto conforme a quanto disciplinato dagli oneri documentali e si presenti collaborativo nel favorire il controllo da parte dell'Ufficio medesimo.

Ringraziando nuovamente per l'opportunità che ci è stata accordata, si prega di contattare milano@virtax.it per qualsiasi chiarimento o approfondimento circa le tematiche trattate nel presente documento.

Si autorizza la pubblicazione del presente contributo.